

Copia

**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DE L'AQUILA**



PROTOCOLLO DI INTESA

tra

Procura Generale presso la Corte d'Appello de L'Aquila
Procura della Repubblica presso il Tribunale de L'Aquila
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano
Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni de L'Aquila

ai fini della omogenea applicazione nel territorio distrettuale della disciplina prevista per i reati in materia ambientale, con particolare riferimento al procedimento di estinzione delle contravvenzioni di cui alla Parte sesta-bis del D.L.vo 3 aprile 2006 numero 152, introdotta dall'art. 1 comma 9 della legge 22 maggio 2015 n. 68.

La legge 22 maggio 2015 n. 68 ha introdotto nel codice dell'ambiente (D.L.vo 152/2006) la Parte sesta-bis intitolata alla disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.

Come è noto essa introduce un procedimento che vale ad estinguere alcune fattispecie di reati ambientali tramite l'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo accertatore ed il successivo pagamento in sede amministrativa di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione (art. 318-*quater*).

Il necessario coinvolgimento nella procedura di più soggetti tecnici ed istituzionali (organo accertatore, organo asseveratore ed Ufficio della Procura della Repubblica competente per territorio), impone la predeterminazione – tra gli Uffici che sottoscrivono il protocollo– delle modalità condivise di intervento al fine di ottimizzare e rendere omogenei, entro il Distretto di Corte d'Appello, gli adempimenti previsti dalla legge.

Le condizioni sancite dalla norma per l'ammissione alla procedura sono due:

- che il reato sia una contravvenzione (restando esclusi i delitti);
- che l'illecito non abbia cagionato "danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette" (art. 318-*bis* c.p.).

La discussione preliminare alla sottoscrizione del presente protocollo ha tuttavia portato ad individuare una terza condizione per l'applicazione della disciplina (così come desumibile da un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa).

Tale condizione fa riferimento alla *species* delle pene delle contravvenzioni in esame. In particolare, si ritiene che la procedura di estinzione possa applicarsi alle sole contravvenzioni punite con pena pecuniaria (ammenda) o alternativa (arresto o ammenda), restandone escluse le fattispecie sanzionate con la sola pena detentiva (arresto) o con pena congiunta (arresto e ammenda).

Le ragioni della scelta interpretativa sono di tipo sia letterale che sistematico.

L'art. 318-*quater* del D.L.vo 152/2006 fa riferimento al pagamento di una "una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa". La disposizione non contempla l'eventuale conversione della pena detentiva in pecuniaria, quindi – stando alla lettera della norma – la procedura pare inapplicabile a quelle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto.

In virtù di un'argomentazione logico sistematico infatti si può infatti ed ulteriormente sostenere che estendere la disciplina alle contravvenzioni punite con pena congiunta (arresto e ammenda), e non a quelle punite con il solo arresto, implicherebbe una evidente lesione del principio di uguaglianza e ragionevolezza imposto dall' art. 3 della Costituzione (trattamento uguale di casi uguali e dissimile di casi differenti), in quanto una tale interpretazione porterebbe ad escludere la disciplina estintiva per persone che hanno commesso reati meno gravi (puniti con il solo arresto), ritenendola applicabile, di contro, per chi ha commesso condotte illecite più gravi (sanzionati con pena congiunta).

D'altro canto, già il dato testuale dell' art. 318-*quater* D.L.vo 152/2006 non fa riferimento al criterio della conversione della pena, sicché applicarlo in ragione della "clausola generale" contenuta nella norma del codice penale ("quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguglio tra pene pecuniarie e pene detentive"), sembra contrario al principio di legalità (art. 25, comma 2, Cost.), che impone che sia il Legislatore a stabilire chiaramente, per legge, i presupposti per l'applicazione della pena e non il Giudice, in via interpretativa.

Inoltre un argomento di ordine pratico rende evidente come l'applicazione della disciplina alle contravvenzioni sanzionate (anche) con l'arresto incontrerebbe difficoltà applicative concrete, stante la sua esosità (quantificazione assai elevata delle somme richieste al contravventore per estinguere il reato).

L'argomento rafforza, altresì, la tesi della irragionevolezza di un'applicazione della disciplina alle contravvenzioni punite con pena congiunta, le quali sarebbero doppiamente favorite: non solo rispetto alle contravvenzioni punite con il solo arresto (escluse dal beneficio), ma anche con riferimento a quelle punite con la sola ammenda o con pena alternativa. Esse sarebbero, infatti, equiparate a queste ultime, sottraendo ogni significato in termini di disvalore alla pena detentiva se fosse possibile eluderla con l'adempimento della prescrizione e il pagamento della somma prevista.

Da ultimo a favore della riferibilità della procedura estintiva alle sole contravvenzioni punite con pena pecuniaria o alternativa depone anche la circostanza che la disciplina è, come noto, mutuata dall'analogo procedimento estintivo dei reati in materia di sicurezza e igiene sul lavoro di cui agli artt. 20 ss. del D.L.vo 758/1994, che -appunto- si applica a queste sole contravvenzioni (art. 301 D.L.vo 81/2008).

Si osserva poi che l'art. 318-*septies* D.Lvo 152/2006 dispone che l'inadempimento tardivo, ma congruo, oppure l'eliminazione delle conseguenze

della contravvenzione con modalità diverse da quelle dettate dall'organo di vigilanza, devono essere comunque valutati ai fini dell'applicazione della oblazione ex art. 162-bis c.p. Il dato normativo de quo impone di rafforzare l'interpretazione di cui sopra posto che quest'ultima norma non si applica alle contravvenzioni punite con l'arresto o con pena congiunta.

Ragioni di coerenza sistematica e, ancora una volta, di ragionevolezza portano in definitiva a ritenere che il campo delle contravvenzioni estinguibili con la nuova procedura coincida con quello cui si applica l'oblazione del codice penale.

PREMESSO CHE

- a) la procedura estintiva è ammissibile per le contravvenzioni in materia ambientale previste dal D.L.vo 152/2006 punite con pena pecuniaria (ammenda) ovvero alternativa (arresto o ammenda);
- b) la valutazione del danno o pericolo concreto e attuale di danno è effettuata dall'organo accertatore, salvo un eventuale contrario avviso del Procuratore della Repubblica – al quale la notizia di reato va comunque trasmessa senza ritardo ex art. 347 c.p.p. – e ciò determina l'esclusione o l'ammissione del contravventore alla procedura, essendo questa, pur sempre, una condizione negativa dell'esercizio dell'azione penale (ovvero di procedibilità);
- c) la valutazione finale è comunque necessariamente rimessa alla autorità giudiziaria, cui è devoluto l'esercizio obbligatorio dell'azione penale (art. 112 Cost.).

Pertanto si conviene che:


- 1) la somma da richiedere al contravventore sarà determinata con riferimento al **quarto del massimo dell'ammenda** prevista per la contravvenzione commessa (art. 318-*quater* comma 2);
- 2) l'organo accertatore, sia che si tratti di ente specializzato, sia che si tratti di polizia giudiziaria non specializzata, dovrà senza ritardo riferire alla autorità giudiziaria – preferibilmente con la stessa notizia di reato – ogni elemento utile per le opportune valutazioni di merito in ordine al danno o pericolo di danno. In particolare motiverà adeguatamente la ritenuta inammissibilità della procedura (presenza del danno o del pericolo concreto e attuale). Nei casi ritenuti dubbi curerà comunque la tempestiva comunicazione, anche per le vie brevi, all'organo asseveratore (come di seguito individuato) ed alla competente Procura della Repubblica;

- 3) ai fini dell'agevolazione di queste ultime comunicazioni, sarà cura dei Procuratori della Repubblica nominare, all'interno dell'ufficio, un responsabile dei contatti con gli organi accertatori/asseveratori, scegliendolo preferibilmente all'interno del gruppo specializzato di Sostituti che trattino la materia ambientale. Il nominativo come sopra individuato e le modalità per un suo pronto reperimento saranno comunicati dai Procuratori alle altre forze di polizia giudiziaria competenti per gli accertamenti di cui trattasi;
- 4) gli organi asseveratori delle prescrizioni sono - con riferimento alle prescrizioni di tutti gli organi accertatori - l'ARTA regionale o provinciale, ed i funzionari dei singoli organi di polizia giudiziaria intervenuti nella fase di accertamento della condotta;
- 4bis) all'ARTA sarà richiesta da ogni Procuratore territoriale la predisposizione delle prescrizioni operative standard per ciascuna delle violazioni estinguibili ai sensi della Parte sesta-bis del codice dell'ambiente (D.L.vo 152/2006). Tali prescrizioni saranno messe a disposizione e diffuse tra le forze di polizia giudiziaria, tramite i vertici competenti, ai fini di una più agevole adozione delle prescrizioni specifiche da adottare nei singoli casi concreti;
- 5) nei casi più complessi, laddove si trovi in dubbio circa la prescrizione da impartire al/ai contravventore/i, l'organo accertatore potrà prendere contatto con i competenti uffici dell'ARTA, fatte salve le preventive comunicazioni al Pubblico Ministero, ciò ai fini dell'individuazione delle disposizioni da dare per far cessare l'illecito, per contenere le eventuali situazioni pericolose o l'attività potenzialmente nociva per la pubblica incolumità;
- 5bis) negli stessi casi di particolare complessità la Procura territoriale valuterà l'opportunità di attivare le competenze specialistiche in servizio presso l'ISPRA e l'ISS, nei termini che saranno meglio specificati nelle intese istituzionali che verranno avviate successivamente;
- 6) I Procuratori della Repubblica del distretto valutano se le singole violazioni segnalate siano o meno condotte "spia" di delitti la cui commissione impedisca l'accesso alla procedura estintiva e ne curano l'eventuale informativa alla competente Procura distrettuale de L'Aquila;
- 7) l'ARTA, ed i funzionari degli organi di PG così come delegati al punto 4, cureranno che l'asseverazione delle prescrizioni si compia in tempi brevi, (non oltre tre mesi dalla presa in carico dell'attività, salvo motivate ragioni


di complessità dell'iter di asseverazione): ciò in considerazione del fatto che l'atto asseverativo è condizione di validità delle prescrizioni;

- 8) gli organi accertatori cureranno la tempestiva comunicazione dell'asseverazione al/ai contravventore/-i nonché al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore (v. art. 318-ter comma 2 del D.L.vo 152/2006);
- 9) in attesa di eventuali chiarimenti legislativi, i versamenti delle somme da effettuare in sede amministrativa per estinguere il reato saranno eseguiti su modello F 23 per la loro destinazione al FUG;
- 10) nel caso di contravvenzioni estinguibili con la procedura in esame e per le quali l'art. 25-undecies del D.L.vo 231/2001 preveda la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti, secondo quanto stabilito dagli artt. 5 ss. D.L.vo cit., l'organo accertatore eseguirà le dovute verifiche per l'applicazione della disciplina di settore, acquisendo in particolare il nominativo del legale rappresentante dell'ente o società al momento del reato e, con riferimento al momento dell'accertamento, l'organigramma aziendale e l'eventuale modello organizzativo di cui all'art. 6 D.L.vo cit.;
- 11) l'eventuale responsabilità amministrativa dell'ente o società non è esclusa dall'adempimento delle prescrizioni (che varrà ai limitati fini di cui all'art. 17 D.L.vo cit.) e dal pagamento della somma di cui all'art. 318-quater comma 2 D.L.vo 152/2006 da parte del contravventore (cfr. art. 8 D.L.vo 231/2001). In altri termini, anche in caso di estinzione del reato da parte del contravventore, il procedimento a carico della società o ente potrà proseguire, sussistendone gli estremi.

I sottoscrittori reputano opportuno trasmettere copia del presente protocollo alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, che con nota 3514 prot. del 1° aprile 2016 ha chiesto alla Procura Generale la trasmissione di atti e segnalazioni riguardanti l'attuazione della legge 68/2015.

L'Aquila, 


Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila
dott. Pietro MENNINI



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti
dott. Francesco TESTA

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dott. Francesco Testa

Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila
dott. Pietro MENNINI



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni
Dott. Roberto POLELLA




Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila
dott. Pietro MENNINI

Pietro Mennini


Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila
dott. Antonio GUERRIERO

Antonio Guerriero

Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila
dott. Pietro MENNINI



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara
dott. Massimiliano SERPI




1. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila
dott. Pietro MENNINI

[Handwritten signature]


2. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila
dott. Michele RENZI

[Handwritten signature]

Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila
dott. Pietro MENNINI



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Suimona
dott. Giuseppe BELLELLI





Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di L'Aquila
dott. Pietro MENNINI


Pietro Mennini




Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano
Dott. Andrea PADALINO MORICHINI

Andrea Padalino Morichini


Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila
dott. Pietro MENNINI



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano
dr.ssa Mirvana Di SERIO



Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila
dott. Pietro MENNINI



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto
dott. Giampiero DI FLORIO

